

Regione Piemonte  
Provincia Novara

A.S.L. Novara

# Comune di **NIBBIOLA**

Legge quadro  
n. 36/2001

L.R. n. 19/2004

D.G.R. n. 16-757  
del 05.09.2005

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONI**

Data di  
elaborazione:

MAGGIO 2025

Progettista:

Architetto  
Estella Ferrara  
Novara (NO)

delibera C.C. n. .... del ..... divenuta esecutiva il.....

Elaborati del:

Il Sindaco

Il Segretario comunale

Il Progettista

PROGETTO  
DEFINITIVO

firmato digitalmente  
AR (H) ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI,  
NV (O) PAESAGGISTI E CONSERVATORI PROVINCE  
DI NOVARA E VERBANO - CUSIO - OSSOLA  
ARCHITETTO

sezione  
A/a Ferrara Estella

n° 840



Il Responsabile del procedimento

Titolo dell'elaborato:

**R a**

**Regolamento**

Indice generale:

Capo I RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa nazionale .....	pag.	1
Normativa regionale .....	pag.	1

Capo II OGGETTO, FINALITÀ E CAMPI DI APPLICAZIONE

Art. 1 Finalità .....	pag.	3
Art. 2 Campo di applicazione .....	pag.	3

Capo III DEFINIZIONI

Art. 3.1 Aree normative .....	pag.	4
Art. 3.2 Aree Sensibili .....	pag.	4
Art. 3.3 Zone di Installazione Condizionata .....	pag.	4
Art. 3.4 Zone di Attrazione .....	pag.	5
Art. 3.5 Zone Neutre .....	pag.	5
Art. 3.6 Area a bassa o nulla densità abitativa .....	pag.	5
Art. 3.7 Obiettivo di minimizzazione dell'esposizione della popolazione .....	pag.	5
Art. 3.8 Obiettivo di minimizzazione dell'impatto paesaggistico .....	pag.	5
Art. 3.9 Ambiti critici di installazione .....	pag.	6

Capo IV PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 4.1 Iter autorizzativo degli impianti radioelettrici .....	pag.	7
Art. 4.2 Procedura per la coubicazione e condivisione delle infrastrutture ex art. 50 del d.lgs. 259/2003 e s.m.i. ....	pag.	7
Art. 5 Accesso agli atti .....	pag.	8

Capo V LIMITI DI ESPOSIZIONE E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 6 Limiti di esposizione e valori di attenzione .....	pag.	9
Art. 7 Obiettivi di qualità .....	pag.	9
Art. 8.1 Localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione e caratteristiche tipologiche .....	pag.	10
Art. 8.2 Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV) .....	pag.	12

Capo VI DISCIPLINA PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 9 Criteri per l'installazione degli impianti, e misure di cautela, mitigazioni .....	pag.	13
Art. 10.1 Procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti .....	pag.	14
Art. 10.2 Procedure semplificate e condizioni agevolate – Componenti radioelettrici .....	pag.	14
Art. 10.2.1 Procedure semplificate e condizioni agevolate – Componenti radioelettrici in AS ...	pag.	14
Art. 10.2.2 Procedure semplificate e condizioni agevolate – Componenti radioelettrici in ZIC ..	pag.	15
Art. 10.2.3 Procedure semplificate e condizioni agevolate – Componenti radioelettrici in ZA ...	pag.	15
Art. 10.2.4 Procedure semplificate e condizioni agevolate – Componenti radioelettrici in ZN ...	pag.	16
Art. 10.3 Procedure semplificate e condizioni agevolate – Sostegni .....	pag.	16
Art. 10.3.1 Procedure semplificate e condizioni agevolate – Sostegni in ZIC .....	pag.	16
Art. 10.3.2 Nuovi sostegni isolati .....	pag.	17

Capo VII IMPIANTI ESTENTI E PROGRAMMA LOCALIZZATIVO DEI GESTORI

Art. 11 Impianti esistenti .....	pag.	18
Art. 12 Programma localizzativo dei gestori .....	pag.	18

Capo VIII	SPESE E PROVENTI	
Art. 13	Spese per attività istruttorie .....	pag. 20
Art. 14	Proventi dei tributi autorizzativi o delle locazioni di aree pubbliche .....	pag. 20
Capo IX	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	
Art. 15	Controlli .....	pag. 21
Art. 16	Attività di controllo esercitate dall'ARPA .....	pag. 21
Capo X	CATASTO IMPIANTI E IMPIANTI PROVVISORI	
Art. 17	Catasto degli impianti .....	pag. 22
Art. 18	Impianti provvisori .....	pag. 22
Art. 19	Comunicazione di entrata in esercizio .....	pag. 22
Capo XI	SANZIONI E NORME FINALI	
Art. 20	Sanzioni .....	pag. 23
Art. 21	Informazione alla popolazione .....	pag. 23
Art. 22	Norme finali .....	pag. 23
Art. 23	Esecutività .....	pag. 23

## CAPO I - RIFERIMENTI NORMATIVI

### Normativa nazionale:

- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” (G. U. n. 55 del 07.03.2001);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz” (G.U n. 199 del 28.08.2003);
- Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” (G.U. n. 214 del 15.09.2003 - Suppl. Ordinario n. 150).

### Normativa regionale:

- D.G.R. 14 giugno 2004, n. 15-12731 “Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici.” (B.U. n. 29 del 22.07.2004);
- Legge Regionale 3 agosto 2004, n. 19 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.” (B.U. n. 31 del 05.08.2004);
- D.G.R. 3 agosto 2004, n. 112-13293 “D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 recante "Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici". Rettifica all'Allegato numero 1 per mero errore materiale.” (B.U. n. 32 del 12.08.2004);
- D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802 “Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione.” (B.U. n. 44 del 04.11.2004);
- D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 39-14473 “Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d).” (B.U. n. 3 del 20.01.2005);
- D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757 “Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico.” (B.U. n. 36 del 08.09.2005);
- D.G.R. 21 dicembre 2007, n. 25-7888 “Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 02.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti.” (B.U. n. 04 del 24.01.2008);
- D.G.R. 1° luglio 2008, n. 43-9089 “Modificazione della D.G.R. n. 25-7888 del 21 dicembre 2007 "Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 02.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti".” (B.U. n. 30 del 24.07.2008);
- D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 86-10405 “Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed

elettromagnetici". Realizzazione, gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (articolo 5, comma 1, lettera e). Direttiva tecnica." (Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 04 del 29.01.2009);

- D.D. 9 Luglio 2014, n. 218 "Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i. "Codice delle comunicazioni elettroniche". Installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e modifica delle loro caratteristiche di emissione. Aggiornamento della modulistica per richiedere le autorizzazioni, per effettuare le comunicazioni, le certificazioni e le autocertificazioni." (Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 31 del 31.07.2014);
- D.D. 27 Marzo 2017, n. 132 "Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i. "Codice delle comunicazioni elettroniche". Installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e modifica delle loro caratteristiche di emissione. Modulistica per l'autocertificazione ex art. 87 ter." (Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 20 del 18.05.2017);
- D.D. 23 settembre 2021, n. 597 "Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i. "Codice delle comunicazioni elettroniche". Installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e modifica delle loro caratteristiche di emissione. Aggiornamento della modulistica relativa all'installazione delle infrastrutture per gli impianti radioelettrici e alla modifica delle loro caratteristiche di emissione di cui alle determinazioni dirigenziali n. 218 del 9 luglio 2014 e n. 132 del 27 marzo 2017." (B.U. n. 40 del 07.10.2021);
- D.G.R. 8 Luglio 2022, n. 20-5331 "LR 19/2004. Disposizioni relative alla comunicazione dei parametri tecnici degli impianti radioelettrici e della conformità degli impianti alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nei titoli abilitativi ai fini dell'aggiornamento del Catasto regionale CEM e dell'espletamento delle funzioni di ARPA di cui alla Legge 36/2001 ed al d.lgs. 259/2003." (B.U. n. 28 del 14.07.2022);
- D.D. 25 Luglio 2022, n. 382 "LR 19/2004. Disposizioni relative alla comunicazione dei parametri tecnici degli impianti radioelettrici e della conformità degli impianti alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nei titoli abilitativi ai fini dell'aggiornamento del Catasto regionale CEM e dell'espletamento delle funzioni di ARPA di cui alla Legge 36/2001 ed al d.lgs. 259/2003. Approvazione modulistica."; (B.U. n. 32 del 11.08.2022);
- D.G.R. 28 Dicembre 2022, n. 42-6388 "L.R. 19/2004. Proroga dei termini per le dichiarazioni, di cui al p.to 1, lett. a) e b) della D.G.R. 8 luglio 2022, n. 20-5331, inerenti agli impianti radioelettrici, ai fini dell'aggiornamento del Catasto regionale e dell'espletamento delle funzioni di ARPA, di cui alla Legge 36/2001 e al d.lgs. 259/2003." (B.U. n. 01 del 05.01.2023);
- D.D. 23 Gennaio 2023, n. 33 "Determinazione dirigenziale n. 382/A1602B/2022 del 25 luglio 2022. Approvazione della modulistica per effettuare le dichiarazioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 20-5331 dell'8 luglio 2022. Rettifica di mero errore materiale." (B.U. n. 04 del 26.01.2023).

## CAPO II - OGGETTO, FINALITÀ E CAMPI DI APPLICAZIONE

### Art. 1

### Finalità

1. Il Comune di Nibbiola adotta il “Regolamento comunale per la disciplina e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile e telecomunicazioni” (di seguito denominato “Regolamento”) per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e telecomunicazioni, e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della Legge quadro n. 36/2001 “*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*” e dell’art. 7, comma 1, della L.R. n. 19/2004 “*Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*”.
2. È stato seguito lo schema redatto dalla Provincia di Novara – marzo 2006, sia per struttura, criteri e contenuti del presente Regolamento, sia per la simbologia (colori e retini) utilizzata nella tavola delle localizzazioni T.01.

### Art. 2

### Campo di applicazione

1. Fermo restando le autorizzazioni ministeriali, le norme nazionali e regionali che regolamentano il settore, scopo di questo Regolamento è disciplinare, su tutto il territorio comunale, la localizzazione, l’installazione e la modifica delle caratteristiche degli impianti fissi per telefonia cellulare e telecomunicazione (art. 3, comma 1, punto e), della L.R. n. 19/2004) operanti con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, nel rispetto della D.G.R. n. 16-757 del 05.09.2005.
2. Sono esclusi dal presente Regolamento:
  - a) gli apparati per i radiocollegamenti dei radioamatori, che sono regolati dal D.P.R. n. 1214 del 05.05.1996, e dal d.lgs. n. 259/2003;
  - b) gli impianti e le apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W e utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, convegni, concerti per i quali deve essere data comunicazione al Comune e all’ARPA secondo le procedure indicate nella D.G.R. n. 19-13802 del 02.11.2004;
  - c) gli impianti fissi con potenza in antenna minore o uguale a 5 W;
  - d) gli impianti al servizio delle Forze armate e delle Forze di Polizia, fatta salva la normativa nazionale e regionale vigente; esse devono comunicare al Comune le caratteristiche tecniche dei nuovi impianti prima della loro attivazione.
3. L’elenco degli elaborati costituenti il “Regolamento comunale per la disciplina e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile e telecomunicazioni” è il seguente:
  - Ra - Regolamento (il presente documento);
  - Rb - Guida all’iter autorizzativo degli impianti di telefonia mobile e telecomunicazioni;
  - Tavola T.01 - Localizzazione delle aree e dei siti degli impianti di telecomunicazione (scala 1:5.000, con ingrandimento in scala 1:3.000).

## CAPO III - DEFINIZIONI

### Art. 3.1

### Aree normative

- 
1. La disciplina del presente Regolamento fa riferimento alle diverse tipologie di aree normative come già individuate dalla Direttiva tecnica regionale ex D.G.R. 5 settembre 2005 n. 16-757. Le aree di riferimento in relazione alla localizzazione degli Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione sono dunque le seguenti:
- Aree Sensibili (AS);
  - Zone di Installazione Condizionata (ZIC);
  - Zone di Attrazione (ZA);
  - Zone Neutre (ZN).

### Art. 3.2

### Aree Sensibili

- 
1. Ai sensi della D.G.R. n. 16-757 del 05.09.2005, rientrano in questa categoria i seguenti elementi:
- a) singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche);
  - b) singoli edifici scolastici;
  - c) singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari);
  - d) le residenze per anziani;
  - e) le pertinenze relative a tutti gli elementi citati ai punti precedenti (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari), come indicate all'articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz".
2. Ai fini dell'applicazione delle misure di cautela, le Aree Sensibili sono state differenziate in due categorie:
- a) Aree Sensibili "a": luoghi nei quali la permanenza giornaliera risulta di norma pari o superiore a quattro ore;
  - b) Aree Sensibili "b": luoghi nei quali la permanenza giornaliera risulta di norma inferiore a quattro ore.

### Art. 3.3

### Zone di Installazione Condizionata

- 
1. Ai sensi della D.G.R. n. 16-757 del 05.09.2005 rientrano in questa categoria i seguenti elementi:
- a) l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come Aree Sensibili;
  - b) i beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 22.11.2004, (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 137 del 06.07.2002);
  - c) l'area definita "centro storico" come da Piano Regolatore Generale (PRG);
  - d) le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia);
  - e) le aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.

**Art. 3.4****Zone di Attrazione**

1. Ai sensi della D.G.R. n. 16-757 del 05.09.2005 rientrano in questa categoria i seguenti elementi:
  - a) le aree esclusivamente industriali (aree normative del PRGC esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi “non connessi” alle attività produttive);
  - b) le aree a bassa o nulla densità abitativa;
  - c) le aree individuate autonomamente dall’Amministrazione Comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.
2. La classificazione di aree di confine comunale come zone di attrazione dovrà essere oggetto di concertazione tra i comuni interessati.

**Art. 3.5****Zone Neutre**

1. Rientra in questa categoria il territorio comunale non compreso nelle Aree Sensibili, nelle Zone di Installazione Condizionata e nelle Zone di Attrazione.

**Art. 3.6****Area a bassa o nulla densità abitativa**

1. Un’area si definisce a *nulla densità abitativa* se il cerchioide di raggio 300 metri centrato nel punto di prevista installazione di un impianto radioelettrico non comprende insediamenti residenziali o Aree Sensibili di tipo “a” esistenti o previsti dal PRGC.
2. Un’area si definisce a *bassa densità abitativa* se nel cerchioide di raggio 300 metri centrato nel punto di installazione di un impianto radioelettrico la superficie coperta degli edifici esistenti sia inferiore al 8% della superficie territoriale e il PRGC non preveda nuovi insediamenti residenziali e Aree Sensibili di tipo “a”.

**Art. 3.7****Obiettivo di minimizzazione dell’esposizione della popolazione**

1. Gli edifici del territorio comunale con livello stimato massimo attuale di E compreso nella classe di esposizione 2÷3 V/m non devono subire, nel caso d’installazione o modifica di una Stazione Radio Base (SRB), un aumento di E tale da determinare il superamento del valore minimo tra quelli compresi nelle classi di esposizione classe 3÷4 V/m – 4÷5 V/m – 5÷6 V/m nel caso d’installazione di una nuova SRB (3,2 V/m- vedi punto successivo).
2. Gli edifici del territorio comunale con livello stimato massimo attuale di E compreso nelle classi di esposizione 3÷4 V/m – 4÷5 V/m – 5÷6 V/m non devono subire, nel caso d’installazione di una nuova SRB, un aumento di E superiore a 0,2 V/m.

**Art. 3.8****Obiettivo di minimizzazione dell’impatto paesaggistico**

1. Per *obiettivo di minimizzazione dell’impatto paesaggistico* si intende evitare, per quanto possibile, la compromissione derivante dall’installazione di impianti radioelettrici negli ambiti di maggiore interesse paesaggistico del territorio comunale, nell’intento di consentire l’implementazione dell’infrastruttura di tele-radiocomunicazione nel rispetto dell’integrità di punti focali, varchi percettivi e con visivi di maggiore pregio.
2. Il raggiungimento di tale Obiettivo è strettamente connesso al completamento del processo di adeguamento del vigente PRGC al Piano Paesaggistico Regionale e conduce a integrare all’interno delle Zone d’Installazione Condizionata (ZIC) di cui al punto 2.1 lettera e) e al punto 2.2 lettera d) della D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757 (“aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali”) gli elementi e ambiti di cui sopra. Nelle more della puntuale identificazione di ciascun elemento e ambito in esito

all'adeguamento del PRGC al PPR, incoerenza con le Norme di Attuazione del PPR stesso, il Regolamento Impianti Radioelettrici include già all'interno delle Zone d'Installazione Condizionata (ZIC) le perimetrazioni del PRGC vigente ex art. 24 L.R. 56/1977, raccordando la disciplina regolamentare con i contenuti del Regolamento Edilizio comunale.

**Art. 3.9**

**Ambiti critici di installazione**

---

1. Per *ambiti critici di installazione* si intendono tutte le porzioni del territorio comunale nelle quali l'installazione o modifica di una Stazione Radio Base (SRB) può non garantire il rispetto dell'Obiettivo di minimizzazione dell'esposizione della popolazione.

## CAPO IV - PROCEDURE AUTORIZZATIVE

### Art. 4.1

### Iter autorizzativo degli impianti radioelettrici

1. Le procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti fissi radioelettrici sono quelle specificate dal d.lgs. 259/2003 (come modificato dal d.lgs. 207/2021) e dalla L.R. 19/2004 e successive direttive tecniche regionali. Per gli specifici casi indicati nell'Art. 10.2 valgono le condizioni agevolate ivi indicate.
2. Il Comune in fase di rilascio di autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti fissi radioelettrici provvederà a valutare la localizzazione degli impianti in relazione ai Programmi Localizzativi dei gestori e al presente Regolamento e a stabilire le conseguenti misure di cautela specificate ai successivi Art. 10.2 e Art. 10.3.
3. Il Comune potrà rilasciare autorizzazione all'installazione degli impianti su siti di proprietà comunale facenti parte del patrimonio disponibile dell'Ente solo ad avvenuta sottoscrizione di specifica convenzione o contratto per la locazione del sito.
4. Per le aree di proprietà non comunale, l'autorizzazione alla posa di nuovi impianti e/o modifica di quelli esistenti è rilasciata al gestore proponente in possesso di esplicito atto di assenso della proprietà del bene immobile.

### Art. 4.2

### Procedura per la coubicazione e condivisione delle infrastrutture ex art. 50 del d.lgs. 259/2003 e s.m.i.

1. Qualora l'Amministrazione Comunale individui proposte di realizzazione di nuovi impianti, all'interno dei Programmi Localizzativi o a seguito di presentazione di un'istanza, per le quali sia opportuno valutare la necessità della condivisione di sostegni, già realizzati o di futura realizzazione, tra più operatori, al fine di conseguire gli obiettivi di pianificazione e "*assicurare l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, in raccordo con la pianificazione territoriale, ambientale e urbanistica locale*" (cfr. art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 19/2004 e s.m.i.), l'Amministrazione si avvarrà della procedura ex art. 50 del d.lgs. 259/2003, come modificato dal d.lgs. 207/2021.
2. La consultazione pubblica, coerentemente alle Linee guida nazionali in materia, è svolta in modalità aperta e online, al fine di garantire a tutte le parti interessate, compresi la cittadinanza e i portatori di interesse, di dare il proprio contributo. Nell'ottica di perseguire le finalità di trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione di cui all'art. 50, comma 5 del d.lgs. 259/2003, la procedura di consultazione sarà la seguente:
  - a) il Comune, a seguito della ricezione del Programma Localizzativo o dell'istanza, comunica agli operatori o proprietari dell'infrastruttura l'avvio della consultazione pubblica e procede all'eventuale sospensione dei termini procedurali. Contestualmente, il Comune pubblica apposito avviso sull'Albo Pretorio, nel quale sono specificate le tempistiche ed è indicata la pagina del sito web istituzionale dove sarà resa disponibile la documentazione propedeutica alla consultazione, e pubblicizza la consultazione utilizzando le modalità più opportune per garantire la massima informazione e partecipazione;
  - b) entro 60 giorni dall'avvio della consultazione il Comune riceve i contributi utili al processo decisionale nell'interesse pubblico;
  - c) al termine del periodo utile alla presentazione dei contributi, il Comune valuta quanto pervenuto e convoca entro 45 giorni gli operatori coinvolti ad apposito tavolo di confronto, in cui verranno illustrati gli esiti della consultazione pubblica e si promuoverà l'accordo tra le parti per la condivisione del/i sito/i, redigendone apposito verbale. Al tavolo di confronto, il Comune è rappresentato dal dirigente competente e dal Sindaco o suo delegato. In caso di mancato accordo, il Comune potrà avvalersi della facoltà di imporre la coubicazione/condivisione;

- d) il Comune pubblica gli esiti della consultazione in apposita sezione del sito istituzionale e riceve dagli operatori gli aggiornamenti del/i Programma/i Localizzativo/i o dell'istanza;
- e) a seguito dell'aggiornamento del/i Programma/i Localizzativo/i o dell'istanza, cessa la sospensione dei termini istruttori eventualmente disposta al precedente punto a).

**Art. 5**

**Accesso agli atti**

- 
1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed agli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modifiche, l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al d.lgs. n. 39/1997 relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei gestori.

## CAPO V - LIMITI DI ESPOSIZIONE E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

### Art. 6

### Limiti di esposizione e valori di attenzione

1. I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine, sono quelli prescritti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28.08.2003 all'Art. 3.
2. In particolare si dovranno rispettare i seguenti limiti di esposizione e valori di attenzione di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'allegato "B" del D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Tabella 1: valori efficaci da non superare in caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz:

Limiti di esposizione			
Frequenze	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m <sup>2</sup> )
0,1 < f ≤ 3 MHz	60	0,2	-
3 < f ≤ 3000 MHz	20	0,05	1
3 < f ≤ 300 GHz	40	0,01	4

Tabella 2: valori di attenzione a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz all'interno di edifici adibiti a permanenza non inferiore alle 4 ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili:

Valori di attenzione			
Frequenze	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m <sup>2</sup> )
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10(3 MHz - 300 GHz)

Il rispetto dei limiti indicati nelle precedenti tabelle dovrà essere controllato dall'ARPA, nel caso di richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale.

### Art. 7

### Obiettivi di qualità

1. Visti gli articoli 3 e 8 della Legge quadro n. 36/2001, l'art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, gli articoli 3 e 5 della L.R. n. 19/2004 e la D.G.R. n. 16-757 del 05.09.2005, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz, è fatto obbligo rispettare i limiti di esposizione e valori di attenzione indicati al precedente Art. 6.1.
2. Ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, i valori di emissione dei suddetti campi, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella seguente Tabella 3 dell'allegato "B" del D.P.C.M. 8 luglio 2003. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate, ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

Tabella 3: valori efficaci da non superare in caso di esposizione a impianti che generano elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz:

Obiettivi di qualità			
Frequenze	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m <sup>2</sup> )
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10(3 MHz - 300 GHz)

Il rispetto dei limiti indicati nella precedente tabella dovrà essere controllato dall'ARPA, nel caso di richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale.

**Art. 8.1**

**Localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione caratteristiche tipologiche**

1. Ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni si richiamano le definizioni di cui al CAPO II.
2. Ciascuna AS, ZIC, ZA e ZN è identificata nella Tavola T.01 e negli elenchi inclusi nel presente fascicolo.
3. Tali tipologie di aree normative sono associate a diversi gradi di idoneità all'installazione/modifica di Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione. Nel caso di porzioni del territorio comunale associabili a più aree normative, per esse vigeranno i vincoli maggiormente restrittivi.
4. Per la localizzazione degli impianti per la telefonia cellulare, indicati nel presente Regolamento, si individuano le seguenti aree e secondo l'ordine di priorità appresso indicato:
  - aree agricole o comunque verdi non abitative e non attrezzate (ZN);
  - aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (ZA) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
  - altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e con l'obbligo del rispetto dei criteri relativi alle aree sensibili.

5. **Allegato I: Elenco Aree Sensibili (AS)**

Tipo	Codice Elemento	Elemento	Denominazione	Indirizzo
a	AS.a.01	Edificio scolastico	Scuola Materna Statale 'Sante Zennaro'	Via Binotti, 4
	AS.a.02	Area o edificio per l'infanzia	Chiesa parrocchiale di S. Caterina e Oratorio	Piazza Genestrone
	AS.a.03	Area o edificio per l'infanzia	Casa parrocchiale	Via C. Codini, 1
b	AS.b.01	Area o edificio per la tutela della salute	Centro medico specialistico 'Alcor'	Via Gramsci, 16
	AS.b.02	Area o edificio per la tutela della salute	Area terziaria direzionale per servizi ambulatoriali - di previsione	Via Ravizza
	AS.b.03	Area o edificio per l'infanzia	Centro culturale 'Casa Bozzola Muttini'	Via G. Matteotti, 23
	AS.b.04	Area o edificio per l'infanzia	Area verde attrezzato 'Parco dell'Italia Unita'	Via Ubezio, 15

6. **Allegato II: Elenco Zone di Installazione Condizionata (ZIC)**

punto 2.1 lettera *) D.G.R. n. 16-757 del 05.09.2005	
Bene vincolato ai sensi del d.lgs. n. 42/2004	○
Beni individuati ai sensi del PPR	●
Beni individuati ai sensi del PTP	◆

<b>Codice Elemento</b>	<b>Denominazione</b>	<b>*</b>	<b>○</b>	<b>●</b>	<b>◆</b>	<b>Indirizzo</b>
ZIC.01	Aree comprese nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come Aree Sensibili	a)				
ZIC.02		a)				
ZIC.03		a)				
ZIC.04	Cascina Schiavenza	b)	○			Via Ubezio, 32
ZIC.05	Immobile facente parte di 'Castello di Nibbiola con parco e pertinenze'	b)	○			Via Marconi, 13
ZIC.06	Centro storico	c)	○			
ZIC.07	Torrente Arbogna	d)	○			
ZIC.08	Fascia Galasso del Torrente Arbogna (coincidente con la Rete ecologica)	d)	○	●	◆	
ZIC.09	Territori coperti da foreste e da boschi	d)	○			NCT Fg. 1 Mapp. 28, 29, Fg. 3 Mapp. 4, 5, 15, 16, 19, 26, 27, 29 (quota parte), 30 (quota parte), 33 (quota parte)
ZIC.10	Territori coperti da foreste e da boschi	d)	○			NCT Fg. 16 Mapp. 56, 71, 96, 97
ZIC.11	Zone di interesse archeologico	d)	○			
ZIC.12	Aree sottoposte a vincolo paesaggistico del 'Terrazzo Novara – Vespolate'	d)		●	◆	
ZIC.13	Cascina Gambarera	e)		●	◆	
ZIC.14	Cascina Montarsello	e)		●	◆	
ZIC.15	Cascina Dossi	e)		●	◆	
ZIC.16	Edificio toponimo 'brillatoio'	e)			◆	Via Binotti, 19
ZIC.17	Chiesa di S. Vittore	e)			◆	Via S. Vittore
ZIC.18	Chiesa di S. Maria (cimitero)	e)			◆	Via Grandi
ZIC.19	Pilone ingresso cimitero: pilone su basamento	e)			◆	Via Grandi
ZIC.20	Pilone: edicola con dipinti murali	e)			◆	lungo la SP n. 6 per Granozzo
ZIC.21	Rete degli itinerari di interesse paesistico	e)			◆	
ZIC.22	Strada Mercadante	e)			◆	
ZIC.23	Cascina La Valle	e)			◆	
ZIC.24	Cascina Castellana	e)			◆	
ZIC.25	Cascina Vicaria	e)			◆	
ZIC.26	Cascina Caldare	e)			◆	
ZIC.27	Cascina Pascoli	e)			◆	
ZIC.28	Cascina Romagnolo	e)			◆	

7. **Allegato III: Elenco Zone di Attrazione (ZA)**

Codice Elemento	Proprietà	Denominazione	Localizzazione
ZA.01	privata	Aree esclusivamente industriali	Via Binotti
ZA.02			Via IV Novembre / Via Binotti
ZA.03			Via Ravizza
ZA.04			Via Ravizza
ZA.05			Via Ravizza
ZA.06			Via Pascoli
ZA.07			Via Binotti
-	-	Aree a bassa o nulla densità abitativa	Tali aree non sono rappresentate nella Tavola T.01. La loro identificazione avverrà a norma del Regolamento a cura dell'Amministrazione Comunale.

Le aree classificate in PRGC come 'produttive configurate', localizzate rispettivamente in Via Ubezio e Via IV Novembre, sono state escluse dalle Zone di Attrazione in quanto aree puntuali, non ricomprese in ambiti estesi di tipo produttivo e ritenute troppo a ridosso delle aree residenziali.

8. **Allegato IV: Elenco Zone Neutre (ZN)**

Codice Elemento	Denominazione	Localizzazione
ZN.01	Zone Neutre	ad est dell'abitato

**Art. 8.2**

**Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV)**

1. Per un'efficace valutazione della programmazione, per garantire l'ottimizzazione degli interventi proposti e la corretta valutazione di tutte le problematiche inerenti alla materia, ivi compresa la valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale, viene istituito un Gruppo Tecnico di Valutazione degli impianti per la Telefonia mobile.
2. Il GTV, coordinato di norma dal Responsabile del Settore Ambiente e Sicurezza è costituito da rappresentanti degli uffici comunali competenti e si riunisce almeno una volta ogni anno per programmare e valutare le installazioni e proporre aggiornamenti alla Carta Tematica. Il GTV può essere anche realizzato in forma intercomunale tramite convocazione tra Comuni limitrofi e può avvalersi di un esperto di telecomunicazioni e/o impiantista, che chiaramente non svolga al momento della nomina e per tutta la sua durata, consulenza per gli enti gestori di telefonia mobile.
3. Il GTV, al fine di favorire una razionale distribuzione dei nuovi impianti e di un riordino delle installazioni esistenti, con particolare riguardo a quegli impianti localizzati in aree/siti puntuali di attrazione, promuove incontri con i Gestori di reti della telefonia mobile, con l'eventuale presenza di ARPA e ASL, preventivamente alla presentazione dei Programmi annuali, di cui all'art. 12 del presente Regolamento. In tali incontri si concerteranno con i Gestori le condizioni per l'armonizzazione delle diverse reti in rapporto agli obiettivi di cui all'articolo precedente, individuando le possibili condivisioni di taluni impianti. Potranno inoltre essere organizzati con i Gestori altri incontri ove sulla base delle previsioni dei Programmi che verranno presentati dai Gestori entro il 31 dicembre di ciascun anno, si provvederà ad individuare soluzioni concertate, in particolare per quelle situazioni problematiche che venissero a manifestarsi anche in relazione a osservazioni pervenute all'Amministrazione Comunale.
4. Le installazioni previste in aree/siti puntuali di attrazione saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
  - a) condivisione delle infrastrutture, quali edifici e/o pali di sostegno delle antenne, già presenti;
  - b) inserimento presso aree comunali o pubbliche rese disponibili dagli Enti interessati;
  - c) raggiungimento dell'obiettivo di minimizzazione dell'esposizione, di cui all'Art. 3.7;
  - d) coinvolgimento di un'area già gravata da situazione igienico-ambientale problematica.

## CAPO VI - DISCIPLINA PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

### Art. 9 Criteri per l'installazione degli impianti, e misure di cautela, mitigazioni

---

1. Il presente Regolamento dichiara tra i propri obiettivi la tutela del paesaggio e la riduzione degli impatti visivi generati da tale tipologia di impianti, in generale, indicando e cartografando le zone del territorio comunale più idonee alle installazioni, privilegiando siti di proprietà comunale e incentivando la condivisione dei siti e dei supporti.
2. Ai fini della tutela paesaggistica, oltre ai riferimenti normativi riportati al CAPO I del presente fascicolo e alla letteratura in materia, si richiamano:
  - le analisi richieste dal D.P.C.M. 12.12.2005
  - le *Linee Guida della Regione Piemonte: "Criteri e gli indirizzi per la tutela del paesaggio"*;
  - le *Linee Guida "Paesaggio e impianti per le telecomunicazioni – Suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesaggistica"* redatto da Lionella Scazzosi e Raffaella Laviscio in collaborazione con il MIBACT (2018).
3. Al fine di ridurre gli impatti sul paesaggio è richiesta un'attenta progettazione degli impianti che preveda:
  - a) posizionamento preferibilmente presso reti o impianti tecnici e infrastrutturali (aree già servite da viabilità ed accessibili);
  - b) schermatura con idonee sistemazioni arboree o integrazione in impianti plurifunzionali (illuminazione e/o arredo stradale, sistemazioni vegetazionali, ecc.);
  - c) laddove l'impianto sia localizzato all'interno di rotonde stradali ed aree a verde pubblico, interrimento di impianti e locali tecnici di servizio;
  - d) realizzazione delle recinzioni degli impianti preferibilmente in metallo e consone a quelle presenti nell'immediate vicinanze (non sono ammesse recinzioni in pali e reti tipo plastificato e/o similari);
  - e) compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrate degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare;
  - f) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.
4. Ai fini delle mitigazioni sul territorio si suggeriscono in elenco le principali attenzioni da osservare:
  - a) è importante nella scelta del luogo di installazione considerarne la sensibilità innanzitutto dal punto di vista visivo;
  - b) progettazione di qualità (design) di ogni componente: usare materiali non scintillanti o riflettenti e garantire armonia con i materiali costituenti l'eventuale edificio di supporto e il paesaggio circostante;
  - c) le antenne non devono essere illuminate e presentare loghi commerciali;
  - d) ai fini del mascheramento impiegare gli accorgimenti propri dell'ambiente militare (con chiazze geometriche che riprendono i toni dell'ambiente circostante);
  - e) talvolta più che la mimetizzazione di tali oggetti è preferibile caratterizzarli creando, così, nuovi elementi ordinatori paesaggistici, che non diventino detrattori dell'attrazione visiva;
  - f) evitare il camuffamento evidentemente falso e fuori scala talvolta (edifici in stile o di finti alberi avulsi dai caratteri del contesto paesaggistico);
  - g) progettare una nuova antenna con un adeguato design, configurandola come landmark urbano connotativo del paesaggio, in sostituzione di tralicci metallici antiestetici e altamente impattanti;
  - h) ridurre la visibilità adottando colorazioni appropriate che evitino toni eccessivamente chiari o brillanti, privilegiando, tonalità più scure e opache in ambiti boschivi (ad esempio, le tonalità più scure del marrone e del grigio, quest'ultimo da adottarsi prevalentemente nel caso di pareti rocciose prive di vegetazione) e tonalità opache e chiare coerenti con lo sfondo del cielo nel caso di strutture sovrastanti i versanti e le coperture boschive;

- i) evitare eccessivi movimenti di terra e rispettando la naturale pendenza del terreno, programmando interventi di mitigazione e compensazione ambientale che prevedano la messa a dimora di nuovi esemplari con carattere di continuità rispetto a quelli già presenti;
- j) prevedere la mitigazione dei manufatti, parti più basse e basamenti, tramite idonee schermature verdi, in particolare in corrispondenza dei percorsi di pubblico passaggio e fruizione e di eventuali belvedere limitrofi o prospicienti.

**Art. 10.1 Procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti**

---

1. Le procedure autorizzative o iter semplificati si applicano con riguardo:
  - a) alla realizzazione di impianti all'interno delle zone di attrazione;
  - b) alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativa perizia asseverata, propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, nell'erogazione dei servizi di telecomunicazione, dal punto di vista dell'architettura della rete (nel caso di sistemi a rete), oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante;
  - c) alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti in sostituzione di quelli preesistenti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA, diano luogo a una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione;
  - d) alla realizzazione, all'interno delle zone di vincolo, delle zone di installazione condizionata, delle zone neutre e delle zone di attrazione, degli impianti di cui al punto 10 della D.G.R. n. 16-757 del 05.09.2005;
  - e) alla realizzazione di impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W che siano stati eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori, così come indicato nel punto 4.1, secondo comma della D.G.R. n. 16-757 del 05.09.2005.

**Art. 10.2 Procedure semplificate e condizioni agevolate – Componenti radioelettrici**

---

1. Per *componenti radioelettrici* si intendono tutti gli elementi costitutivi di un impianto radioelettrico fatta eccezione per i sostegni delle antenne.

**Art. 10.2.1 Procedure semplificate e condizioni agevolate – Componenti radioelettrici in AS**

---

1. L'installazione di componenti radioelettrici (di impianti radioelettrici) sulle Aree Sensibili "a" di cui all'Art. 8.1 comma 5, è totalmente vietata.
2. Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di componenti radioelettrici in Aree Sensibili "b" di cui all'Art. 8.1 comma 5, poiché in tali aree si ritiene preferibile evitare installazioni, il Comune esprimerà motivato dissenso e provvederà alla contestuale convocazione di apposito Tavolo Tecnico di consultazione che può essere convocato anche nelle forme della Conferenza dei Servizi per l'esame di dettaglio della domanda. In esito alla conclusione del Tavolo Tecnico potrà essere rilasciata l'autorizzazione richiamando le eventuali modalità di installazione definite di concorso con i gestori o i proprietari dei componenti radioelettrici.
3. Nel caso di richiesta di installazione o modifica di componenti radioelettrici all'interno di Area Sensibile "b" compresa negli "Ambiti critici di installazione", ai fini della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, il Comune richiederà una valutazione previsionale di dettaglio dei livelli massimi teorici di campo elettromagnetico previsti nelle zone limitrofe con l'attivazione della nuova Stazione Radio Base (SRB), valutazione finalizzata a dimostrare il rispetto dell'Obiettivo di minimizzazione dell'esposizione della popolazione individuato dal Comune. Nel caso che non possa essere dimostrato il rispetto dell'Obiettivo di minimizzazione, il Comune richiederà la dimostrazione dell'impossibilità di

individuare altro sito idoneo che permetta di conseguire l'obiettivo di copertura di servizio connesso all'installazione/modifica dei componenti radioelettrici (ex autorizzazione/licenza ministeriale del soggetto gestore del servizio di comunicazione elettronica).

4. Nel caso in cui la richiesta d'installazione sia stata oggetto della procedura di cui all'Art. 4.2 non verrà richiesta la valutazione previsionale di dettaglio dei livelli massimi teorici di campi elettromagnetici.

#### **Art. 10.2.2 Procedure semplificate e condizioni agevolate – Componenti radioelettrici in ZIC**

---

1. Le Zone di Installazione Condizionata per i componenti radioelettrici sono:
  - a) le aree comprese nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come Aree Sensibili (di tipo "a" e di tipo "b");
  - b) i beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 22.11.2004, (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 137 del 06.07.2002).
2. Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di componenti radioelettrici (di impianti radioelettrici) il Comune esprimerà motivato dissenso e provvederà alla contestuale convocazione di apposito Tavolo Tecnico di consultazione che può essere convocato anche nelle forme della Conferenza dei Servizi per l'esame di dettaglio della domanda. In esito alla conclusione del Tavolo Tecnico potrà essere rilasciata l'autorizzazione richiamando le eventuali modalità di installazione definite di concorso con i gestori o i proprietari dei componenti radioelettrici, prevedendo eventuali prescrizioni.
3. Per le zone di cui al precedente comma 1 punto b) l'installazione o la modifica di componenti radioelettrici è subordinata all'autorizzazione dell'Ente di tutela competente sullo specifico vincolo.
4. Nel caso di richiesta di installazione o modifica di componenti radioelettrici all'interno di Zone di Installazione Condizionata compresa negli "Ambiti critici di installazione", ai fini della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, il Comune richiederà una valutazione previsionale di dettaglio dei livelli massimi teorici di campo e.m. previsti nelle zone limitrofe con l'attivazione della nuova Stazione Radio Base (SRB), valutazione finalizzata a dimostrare il rispetto dell'Obiettivo di minimizzazione dell'esposizione della popolazione individuato dal Comune. Nel caso che non possa essere dimostrato il rispetto dell'Obiettivo di minimizzazione, il Comune richiederà la dimostrazione dell'impossibilità di individuare altro sito idoneo che permetta di conseguire l'obiettivo di copertura di servizio connesso all'installazione/modifica dei componenti radioelettrici (ex autorizzazione/licenza ministeriale del soggetto gestore del servizio di comunicazione elettronica).
5. Nel caso in cui la richiesta d'installazione sia stata oggetto della procedura di cui all'Art. 4.2 non verrà richiesta la valutazione previsionale di dettaglio dei livelli massimi teorici di campi elettromagnetici.

#### **Art. 10.2.3 Procedure semplificate e condizioni agevolate – Componenti radioelettrici in ZA**

---

1. Nel caso di installazione o modifica di componenti radioelettrici in Zone di Attrazione, il Comune adotterà le seguenti condizioni agevolate:
  - la domanda per l'autorizzazione all'installazione di componenti radioelettrici con potenza superiore a 20 W in Zone di Attrazione corrispondenti a siti di proprietà comunale avverrà utilizzando il modello per Segnalazioni Certificate di Inizio Attività;
  - il silenzio-assenso sulle istanze di autorizzazione per l'installazione di componenti radioelettrici è da ritenersi formato dopo 45 giorni dall'avvio della decorrenza dei termini come stabilito dal d.lgs. 259/2003 (come modificato dal d.lgs. 207/2021).

**Art. 10.2.4 Procedure semplificate e condizioni agevolate – Componenti radioelettrici in ZN**

---

1. Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione di componenti radioelettrici in Zone Neutre non ricadenti all'interno degli "Ambiti critici di installazione", il silenzio-assenso per l'installazione di componenti radioelettrici in sostituzione di preesistenti impianti tale che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA, dia luogo ad una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione, è da ritenersi formato dopo 45 giorni dall'avvio della decorrenza dei termini come stabilito dal d.lgs. 259/2003 (come modificato dal d.lgs. 207/2021).
2. Nel caso di richiesta di installazione o modifica di componenti radioelettrici all'interno di Zona Neutra compresa negli "Ambiti critici di installazione", ai fini della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, il Comune richiederà una valutazione previsionale di dettaglio dei livelli massimi teorici di campo e.m. previsti nelle zone limitrofe con l'attivazione della nuova Stazione Radio Base (SRB), valutazione finalizzata a dimostrare il rispetto dell'Obiettivo di minimizzazione dell'esposizione della popolazione individuato dal Comune. Nel caso che non possa essere dimostrato il rispetto dell'Obiettivo di minimizzazione, il Comune richiederà la dimostrazione dell'impossibilità di individuare altro sito idoneo che permetta di conseguire l'obiettivo di copertura di servizio connesso all'installazione/modifica dei componenti radioelettrici (ex autorizzazione/licenza ministeriale del soggetto gestore del servizio di comunicazione elettronica).
3. Nel caso in cui la richiesta d'installazione sia stata oggetto della procedura di cui all'Art. 4.2 non verrà richiesta la valutazione previsionale di dettaglio dei livelli massimi teorici di campi elettromagnetici.
4. All'interno degli "Ambiti critici di installazione" il silenzio-assenso per l'installazione di componenti radioelettrici in Zone Neutre in sostituzione di preesistenti impianti tale che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA, dia luogo ad una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione, è da ritenersi formato dopo 60 giorni dall'avvio della decorrenza dei termini come stabilito dal d.lgs. 259/2003 (come modificato dal d.lgs. 207/2021).

**Art. 10.3 Procedure semplificate e condizioni agevolate – Sostegni**

---

1. Per *sostegni* (di impianti radioelettrici): si intendono gli elementi edilizi (di differenti tipologie), poggianti a terra o su un preesistente manufatto, sui quali sono posizionate le antenne.
2. In tutte le zone del territorio comunale l'inserimento di strutture di sostegno per gli impianti radioelettrici dovrà avvenire nel rispetto del decoro urbano e del diritto di veduta dei terzi proprietari. Ai fini della valutazione istruttoria il competente Ufficio comunale potrà avvalersi del supporto della Commissione Locale per il Paesaggio e/o della competente Commissione Consiliare.
3. In tutte le zone del territorio, al fine di "assicurare l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, in raccordo con la pianificazione territoriale, ambientale e urbanistica locale", secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b) L.R. 19/2004 e s.m.i., il Comune in sede di istanza richiederà ai gestori di dichiarare la propria disponibilità alla condivisione dei siti e delle medesime infrastrutture impiantistiche, al fine ridurre il numero e razionalizzare l'uso delle strutture esistenti.

**Art. 10.3.1 Procedure semplificate e condizioni agevolate – Sostegni in ZIC**

---

1. Le Zone di Installazione Condizionata dei sostegni (di impianti radioelettrici) sono:
  - a) i beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
  - b) l'area definita "centro storico" come da Piano Regolatore Generale (PRG);
  - c) le aree sottoposte a vincolo paesaggistico;

- d) le aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali.
2. Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di sostegni (di impianti radioelettrici) il Comune esprimerà motivato dissenso e provvederà alla contestuale convocazione di apposito Tavolo Tecnico di consultazione che può essere convocato anche nelle forme della Conferenza dei Servizi per l'esame di dettaglio della domanda. In esito alla conclusione del Tavolo Tecnico potrà essere rilasciata l'autorizzazione richiamando le eventuali modalità di installazione definite di concorso con i gestori o i proprietari dei componenti radioelettrici, prevedendo eventuali prescrizioni anche secondo quanto delineato all'interno del Prontuario Orientativo di Installazione Impianti Radioelettrici.
3. L'installazione o modifica di un sostegno è soggetta:
- nei casi di cui al punto a), all'autorizzazione dell'Ente di tutela competente;
  - nei casi di cui al punto b), al parere della Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi dell'art. 49 della L.R. n. 56/77;
  - nei casi di cui al punto c), all'autorizzazione paesaggistica in subdelega ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, salvi i casi di cui all'Allegato A del D.P.R. n. 31/2017;
  - nei casi di cui al punto d), ove la richiesta riguarda un sostegno all'interno di Zona di Installazione Condizionata corrispondente alle perimetrazioni del PRGC ex art. 24 L.R. 56/1977 (tenuto conto di quanto specificato all'art. 24 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale), eventualmente modificate o affiancate da ulteriori perimetrazioni di tutela paesaggistica in esito al processo di adeguamento del PRGC al Piano Paesaggistico Regionale, si dovrà tenere conto delle specifiche prescrizioni per gli elementi edilizi del sostegno riportate al Capo V ("Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico") del Regolamento Edilizio Comunale.

#### **Art. 10.3.2**

#### **Nuovi sostegni isolati**

- 
1. Nel rispetto di un armonioso rapporto con il contesto paesaggistico circostante, è consentito utilizzare, quali elementi di sostegno per impianti radioelettrici, edifici o altri manufatti di adeguata altezza esistenti oppure realizzare nuovi elementi isolati di sostegno a ridosso degli stessi e/o di macchie alberate e boscate. Qualora non esistano tali condizioni è consentita la realizzazione di nuovi sostegni puntuali e isolati quali torri o pali nel caso in cui non ve ne siano di analoghi che già ospitano operatori terzi, esistenti o di prossima realizzazione, entro una distanza di 750 m dal punto di installazione. Nel caso in cui entro la suddetta distanza vi siano sostegni esistenti che ospitano operatori terzi, i nuovi elementi di sostegno saranno autorizzabili solo ove ritenuti ammissibili in esito al completamento della procedura di cui all'art. 50 del d.lgs. 259/2003 e s.m.i.

## CAPO VII - IMPIANTI ESTENTI E PROGRAMMA LOCALIZZATIVO DEI GESTORI

### Art. 11

### Impianti esistenti

1. Per *impianti esistenti* sono da intendersi gli impianti per i quali è stato espresso parere favorevole da parte di ARPA Piemonte.
2. Devono essere individuate le posizioni degli impianti esistenti, anche in riferimento agli allegati cartografici.
3. **Allegato V: Elenco Impianti esistenti**

Sito	Gestore	Indirizzo	Individuazione	Proprietà
I.01	Vodafone Italia S.p.A. Telecom Italia S.p.A. Eolo	Località Strada Provinciale Nibbiola-Terdobbiate c/o Passaggio a livello	Fg. 6 Mapp. 13-23	privata
I.02	Iliad	Via Binotti	Fg. 5 Mapp. 320	privata

### Art. 12

### Programma localizzativo dei gestori

1. I gestori o i proprietari degli impianti radioelettrici presentano entro il 31 dicembre di ogni anno il Programma Localizzativo del parco impianti di cui s'intende far domanda di autorizzazione all'installazione nell'arco temporale dell'anno successivo, ricomprendendo anche gli impianti oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia ancora stata avanzata domanda di autorizzazione all'installazione. Il Programma Localizzativo dovrà riguardare le modifiche agli impianti radioelettrici (nuovi impianti o modifica di impianti esistenti).
2. Il piano complessivo riferito all'anno solare, a fronte di nuove installazioni, deve prevedere la razionalizzazione di quelle esistenti e la dismissione di quante in disuso, nonché il risanamento di situazioni non più conformi quali la presenza di antenne di telefonia mobile in zone sottoposte a tutela paesaggistica e storico-artistica o in aree sensibili per la salute umana.
3. I gestori o i proprietari possono altresì integrare il Programma con cadenza trimestrale nel caso di variazioni del numero, della localizzazione e delle caratteristiche principali degli impianti. In tale caso la documentazione presentata dovrà includere idonea rappresentazione che evidenzii chiaramente le modifiche apportate all'ultimo Programma presentato.
4. Le modalità di redazione e presentazione dei Programmi Localizzativi sono quelle indicate dalla D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757. Al fine di poter svolgere le specifiche analisi di competenza comunale in rapporto alle disposizioni del "Regolamento comunale per la disciplina e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile e telecomunicazioni", il Comune richiede la fornitura di elaborati grafici in formato shapefile (coordinate EPSG:32632) rappresentanti i Programmi Localizzativi e la presentazione di una tavola, in formato pdf, con rappresentato l'impianto nuovo o modificato e/o l'area di ricerca. La tavola da utilizzare come base per la rappresentazione grafica delle localizzazioni del Programma Localizzativo consiste nel documento complementare al presente Regolamento in scala 1:5.000, denominato "Tavola T.01".
5. Al fine di garantire la corretta localizzazione degli impianti radioelettrici, attraverso anche la razionalizzazione dell'uso delle strutture esistenti, il Comune, entro 45 giorni dalla data di scadenza di presentazione dei Programmi Localizzativi, può convocare i gestori o i proprietari degli impianti per formulare proposte e/o osservazioni al fine di favorire la condivisione di medesime strutture da parte di impianti differenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale.
6. Nel caso di presentazione di integrazioni del Programma Localizzativo il Comune, entro 45 giorni dalla data di presentazione dell'integrazione, può convocare il gestore o il proprietario degli impianti interessato per formulare proposte e/o osservazioni al fine di favorire la condivisione di medesime strutture da parte di impianti differenti.

7. Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione di impianti non compresi nel Programma Localizzativo dell'anno in corso il Comune esprimerà motivato dissenso ai sensi e secondo le disposizioni riportate nel d.lgs. 259/2003 (come modificato dal d.lgs. 207/2021). Fanno eccezione le domande relative a impianti per i quali si evidenzino ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente.

## CAPO VIII - SPESE E PROVENTI

### Art. 13

### Spese per attività istruttorie

---

1. Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, a esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 3, della L.R. n. 19/2004, per ogni singola installazione sono individuate:
  - f) per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 400 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 1.000 euro;
  - g) per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 300 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 900 euro;
  - h) per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate, di cui al punto 8 e al punto 10 della L.R. n. 19/2004, inseriti in contesto non edificato, in 200 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 500 euro.
2. Per la modifica degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50%.
3. Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell'istanza di autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.
4. Poiché si tratta di spese connesse con l'istruttoria, l'importo è sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di diniego.
5. Il pagamento deve essere effettuato, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o del titolo abilitativo, sul conto corrente del Comune (Tesoreria).
6. Il Comune concorre alle spese derivanti dall'attività di controllo effettuata dall'ARPA in misura del 40% delle somme versate dai gestori per le attività istruttorie, fatti salvi eventuali ulteriori oneri derivanti da specifici accordi con l'Ente di Controllo.

### Art. 14

### Proventi dei tributi autorizzativi o delle locazioni di aree pubbliche

---

1. I proventi derivanti dalle locazioni saranno destinati a finalità di interesse pubblico, ivi inclusi interventi di miglioramento e sistemazione ambientale e per effettuare campagne di educazione ambientale, tra cui quelle relative alle tematiche riguardanti le emissioni elettromagnetiche, con particolare attenzione nei confronti della popolazione scolastica.

## CAPO IX - ATTIVITÀ DI CONTROLLO

### Art. 15

### Controlli

- 
1. Ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 19/2004, il Comune esercita le funzioni di controllo e vigilanza sugli impianti, unitamente al CO.RE.COM., avvalendosi dell'ARPA.

### Art. 16

### Attività di controllo esercitate dall'ARPA

- 
1. Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:
    - a) il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela nonché delle prescrizioni degli atti autorizzativi;
    - b) la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;
    - c) la valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori e il controllo a campione degli stessi.
  2. Successivamente all'installazione dell'impianto, qualora l'Amministrazione Comunale ne ravveda l'opportunità, di concerto con l'ARPA, effettuerà periodiche verifiche strumentali, nei punti ritenuti più significativi.
  3. Nel caso in cui l'ARPA rilevi, durante le operazioni di monitoraggio, la violazione dei limiti di cui alle vigenti norme, ne trasmette i risultati all'Amministrazione Comunale, la quale provvede ad applicare le sanzioni di legge, di cui all'Art. 20 del presente Regolamento. Nel caso in cui l'ARPA rilevi, altresì, che i valori dichiarati di campi elettromagnetici dal Gestore siano superiori, si procederà al loro riallineamento ai valori dichiarati in fase di autorizzazione entro 48 ore dalla relativa comunicazione da parte del Comune.
  4. Gli esiti delle attività di controllo, di cui al comma precedente, sono comunicati all'Autorità Sanitaria locale e alla Provincia competente.

## CAPO X - CATASTO IMPIANTI E IMPIANTI PROVVISORI

### Art. 17

### Catasto degli impianti

1. L'Ufficio tecnico comunale cura il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni degli impianti presenti sul territorio comunale.
2. Ai fini della formazione del catasto comunale, i gestori degli impianti per telecomunicazioni sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione, contenente la/le scheda/e tecnica/che dell'impianto o degli impianti, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la localizzazione.
3. Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche. Ad ogni scheda saranno allegati tutti i documenti relativi al rilascio della autorizzazione, compresi i pareri ARPA, ed i controlli effettuati.
4. Per permettere alla Regione, d'intesa con l'ARPA, la realizzazione e la gestione del catasto, il Comune, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), della L.R. n. 19/2004, trasmette copia dei provvedimenti autorizzativi all'ARPA e al CO.RE.COM.

### Art. 18

### Impianti provvisori

1. I soggetti interessati all'installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, indicando:
  - a) l'ubicazione dell'impianto;
  - b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
    - I. diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
    - II. la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
    - III. l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
    - IV. il guadagno dell'antenna;
    - V. l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
    - VI. la polarizzazione;
    - VII. la frequenza utilizzata;
    - VIII. la potenza massima immessa in antenna.
2. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici.
3. L'installazione di impianti provvisori necessita dei pareri ARPA. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a 3 (tre) mesi, rinnovabile a discrezione dell'Amministrazione Comunale, previa richiesta scritta del soggetto interessato, da presentare al S.U.A.P. almeno un mese prima della scadenza.

### Art. 19

### Comunicazione di entrata in esercizio

1. Per ciascun impianto regolarmente installato il soggetto Gestore dovrà fornire apposita comunicazione, così come previsto dalla D.G.R. n. 19-13802 del 02.11.2004.

## CAPO XI - SANZIONI E NORME FINALI

### Art. 20

### Sanzioni

1. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, per le infrazioni contemplate all'art. 15 della Legge 36/2001 si applicano le sanzioni previste da detto articolo. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 2, della Legge 36/2001, l'irrogazione delle sanzioni spetta alle amministrazioni preposte al rilascio delle autorizzazioni, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA.
2. Per le infrazioni al presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 € (duemilacinquecento) a 5.000 € (cinquemila) ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
3. Chiunque installi o modifichi un impianto senza aver ottenuto le autorizzazioni di cui agli Artt. 4.1 e 10.1 del presente Regolamento, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 30.000 € (trentamila) a 300.000 € (trecentomila) e alla disattivazione dell'impianto con le modalità previste dall'articolo 8 e dall'articolo 9, comma 6 della L.R. n. 9 del 3 agosto 2004. Le suddette sanzioni sono irrogate dal Comune e da esso introitate.
4. La mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 13, comma 1, della L.R. n. 19 del 3 agosto 2004, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da 2.000 € (duemila) a 5.000 € (cinquemila) irrogata ed introitata dal Comune.
5. Qualsiasi comportamento posto in essere dai titolari, legali rappresentanti, installatori e manutentori di impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, diretto ad impedire le funzioni dei soggetti di cui all'articolo 12 della L.R. n. 19 del 3 agosto 2004, è passibile di sanzione pecuniaria amministrativa da 500 € (cinquecento) a 2.500 € (duemilacinquecento), irrogata ed introitata dal comune sulla base delle comunicazioni dell'ARPA, salvo che il fatto costituisca reato.

### Art. 21

### Informazione alla popolazione

1. Il Comune provvede a pubblicizzare con avviso sull'Albo Pretorio e sul B.U.R. l'avvenuta approvazione del Regolamento. Il Comune promuove incontri con la cittadinanza volti a garantire l'informazione circa i contenuti e gli effetti del Regolamento.
2. In fase di elaborazione di modifiche al Regolamento il Comune organizza incontri pubblici per garantire l'informazione circa i contenuti e gli effetti del Regolamento.
3. Il Comune promuove incontri informativi riguardanti i Programmi Localizzativi dei gestori.

### Art. 22

### Norme finali

1. Le modifiche e le integrazioni del Regolamento dovranno essere approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale.
2. Le disposizioni del Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali. In questo caso, in attesa della formale modifica del Regolamento, si applicano le sopravvenute norme statali o regionali.
3. Al fine di garantire il corretto aggiornamento del Regolamento in rapporto al mutato quadro di impianti radioelettrici incidenti sul territorio comunale di Nibbiola e ai diversi elementi di riferimento, il presente Regolamento dovrà essere aggiornato con cadenza minimo biennale.

### Art. 23

### Esecutività

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.